

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1096

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **ROBERTI e CRUCIANI**

Presentata il 10 marzo 1964

Estensione agli assegni familiari del sistema della scala mobile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'istituto degli assegni familiari apparve in Italia nel 1934, nel settore dell'industria, con lo scopo di attenuare gli effetti della diminuzione del salario, a seguito della riduzione da 48 a 40 ore della settimana lavorativa in quel settore, diminuzione salariale maggiormente sentita dai lavoratori con carico familiare: le due Confederazioni sindacali degli industriali e dei lavoratori dell'industria stabilirono infatti — con il contratto collettivo 11 ottobre 1934 — tale particolare forma di integrazione del salario per i lavoratori capofamiglia, istituendo un'apposita Cassa affidata in gestione all'Istituto della previdenza sociale.

In seguito, gli assegni familiari furono estesi a tutti gli operai capifamiglia, indipendentemente dalle ore di lavoro, sganciando quindi gli assegni stessi dallo stretto legame dell'orario di lavoro e dando ad essi una fisionomia di provvidenza a carattere sociale, primo passo concreto verso il salario familiare.

Sempre attraverso contratti collettivi di lavoro, questa provvidenza fu poi estesa ai settori del credito e dell'assicurazione ed a quello del commercio, per cui si cominciò a sentire la necessità di una disciplina legislativa che si attuò con il regio decreto legge 17 giugno 1937, n. 1048 ed il relativo regolamento del 21 luglio 1937, n. 1239 che estesero l'istituto degli assegni familiari a tutti i lavoratori a rapporto di lavoro subordinato.

Successivi dispositivi di legge integrarono la materia comprendendo fra i beneficiari, oltre i figli, anche il coniuge e gli ascendenti del lavoratore.

Ulteriori modifiche portarono poi alla necessità di emanare dei testi, unici come

quello del 30 maggio 1955 (decreto del Presidente della Repubblica n. 797) per giungere infine alle ultime modifiche della legge 17 ottobre 1961, n. 1038. Non ci è sfuggito, onorevoli colleghi, che la configurazione giuridica dell'istituto degli assegni familiari è ancora controversa dato che alcuni sostengono trattarsi di forma di assistenza sociale anziché di una integrazione di salario; ed invero su ciò anche la giurisprudenza non è concorde se si osserva che la Corte di Cassazione si è pronunciata una prima volta per la natura salariale, il 21 febbraio 1953, ed una seconda volta, il 17 marzo dello stesso anno, per la natura previdenziale. Ma a noi sembra che la base fondamentale sia quella del concetto di integrazione del salario ai fini della soddisfazione delle necessità familiari. E non ci è quindi del pari sfuggito che mentre si cerca di adeguare le retribuzioni al costo della vita, purtroppo sempre in continuo aumento, tale parte del salario rimane per lunghi anni allo stesso livello, non corrispondendo quindi più al suo scopo istituzionale.

Partendo da questa considerazione si è così giunti alla determinazione che sia necessario adeguare periodicamente e sistematicamente l'ammontare degli assegni al reale costo della vita con un congegno automatico che è tutt'altro che nuovo del mondo del lavoro, ed anzi, proprio perchè già sperimentato per l'adeguamento dei salari, può dare sufficienti garanzie di rispondenza: intendiamo il congegno della scala mobile che proponiamo sia esteso con effetto contemporaneo dalle retribuzioni agli assegni familiari.

Se, infatti, è giusto che, con l'aumentare del costo della vita, si aumentino gradualmente i salari di altrettanti punti di coefficiente, non è parimenti giusto che non si aumenti proporzionalmente il «salario familiare», cioè l'assegno familiare: gli accordi interconfederali per la scala mobile sulle retribuzioni, divenuti *erga omnes* nel 1959-60, prevedono peraltro che le variazioni in aumento che dovrebbero essere applicate ogni quinto punto siano destinate in aumento degli assegni familiari «promuovendo tempestivamente i relativi provvedimenti di legge», ma ciò solo per determinati settori di lavoratori e non per tutti. Non solo, ma con tale sistema questo «quinto punto», pur scaturendo da un già avvenuto aumento del costo della vita, va (e solo per determinate, ripetiamo, categorie di lavoratori) a beneficio dei soli lavoratori con carico familiare.

Quindi si verificano due sperequazioni evidenti quanto illogiche: constatando l'aumento del costo della vita, le retribuzioni beneficiano di alcuni punti di aumento, o di adeguamento che dir si voglia, indistintamente per gli aventi o non aventi carico familiare, ma senza tener conto che i primi hanno risentito del maggior costo della vita anche per il sostentamento dei familiari e quindi con un aggravio sensibile e, indubbiamente, un sensibile *deficit* del bilancio familiare; per contro, ad un determinato momento, vi è un «quinto punto» che dovrebbe andare a favore dei soli aventi carico familiare, come se lo stesso quinto punto non si riferisse all'aumento del costo della vita generale, e quindi risentito da tutti i lavoratori, anche quelli non fruitori degli assegni familiari.

A tali considerazioni va aggiunto che le Organizzazioni sindacali stipulanti dell'accordo per la scala mobile sulle retribuzioni sono — ed è cronaca proprio di questi giorni il rinnovarsi di tale situazione — sono, dicevamo, perplesse circa la operatività, allo stato attuale, del passaggio di questo «quinto punto» dalle retribuzioni degli assegni familiari, in relazione all'entrata in vigore della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, tanto che proprio dopo tale data, con molteplici susseguenti «accordi», esse hanno di volta in volta convenuto di destinare il verificatosi «quinto punto» all'indennità di contingenza anziché agli assegni familiari in attesa — recitano gli accordi — di approfondire i termini del problema. Ed il problema a nostro avviso, non può essere risolto che in via legislativa definitivamente ed equamente.

Ed infine è da tener presente che, con la citata legge 1038 del 1961, la Cassa assegni familiari è stata unificata per tutti i settori di lavoro, mentre è stato — con scatti gradualmente — eliminato il massimale di contribuzione per cui dal prossimo luglio 1964 la percentuale dovuta per la Cassa assegni familiari sarà calcolata sulla intera retribuzione.

Tutto ciò porta a concludere che, in primo luogo, l'entità degli assegni familiari — rimasta ancora alla misura fissata nell'ormai lontano ottobre 1961 — debba essere rivalutata in considerazione dell'aumentato costo della vita, per il che è stata prevista la misura di lire 40 giornaliere di aumento sugli assegni di cui alla tabella A annessa alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, a far data dal 1° gennaio 1964.

È poi necessario disporre un aumento dell'entità pro-capite degli assegni familiari — di tutte le categorie dei lavoratori, e quindi quelli compresi nelle tabelle A, B e C della già citata legge 1038 del 1961 — parallelamente all'aumentare del costo della vita, in analogia e contemporaneamente a quanto avviene per le retribuzioni con il sistema della scala mobile (e qui è opportuno il richiamo a quanto sottoposto alla attenzione degli onorevoli colleghi nel presentare le due proposte di legge, n. 21 e 24 di questa legislatura, per l'estensione del sistema della scala mobile ai lavoratori pensionati la prima, e per la riduzione da tre mesi ad un mese del del termine per il calcolo delle variazioni delle indennità di contingenza per il sistema della scala mobile, l'altra), aumentando cioè di pari percentuale sia le retribuzioni che gli assegni familiari, fermamente convinti come siamo che così disponendo si compia un atto di giustizia sociale; in secondo luogo è da tener presente che tali aumenti non comportano aggravii per la «Cassa unica assegni familiari» in quanto essa beneficia, a norma del disposto della più volte citata legge n. 1038, di un aumento di contribuzione contestualmente all'aumento delle retribuzioni per effetto dello scatto del congegno della scala mobile sulle stesse, considerato che, come abbiamo già detto, tale contributo verrà calcolato dal 1° luglio prossimo sulle intere retribuzioni anziché su dei massimali che, peraltro, oggi sono abbastanza elevati.

Ciò considerato siamo certi onorevoli colleghi, che la presente proposta di legge troverà l'unanime consenso dei due rami del Parlamento, contribuendo così ad una maggiore sicurezza economica e sociale dei lavoratori italiani.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

L'importo degli assegni familiari di cui alla tabella *A* annessa alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038 è rivalutato, alla data del 1° gennaio 1964, nella misura di lire 40 giornaliere.

ART. 2.

L'importo degli assegni familiari, di cui alle tabelle *A*, *B* e *C* annesse alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, viene variato di tre mesi in tre mesi in relazione alle variazioni dell'indice del costo della vita, calcolato dallo I. S. T. A. T. ai fini dell'Accordo interconfederale 15 gennaio 1957, reso obbligatorio con decreto del Presidente della Repubblica 28 agosto 1960, n. 1273, nella misura di lire due giornaliere per ogni punto.

ART. 3.

Il Ministro del lavoro e la previdenza sociale è autorizzato ad emanare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, con proprio decreto il relativo regolamento di attuazione, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari di cui all'articolo 12 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, nonchè i rappresentanti di tutte le Organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro in riunione collegiale.

ART. 4.

L'applicazione delle variazioni di cui all'articolo 2 della presente legge ha effetto dal primo periodo di paga in corso alla data del 1° luglio 1964.